

REGOLAMENTO RAPPRESENTATIVE REGIONALI FIPAV TOSCANA

Stagione Sportiva 2025 - 2026

Art. 1 – Definizioni di Atleta d’Interesse Regionale

Acquisiscono la qualifica di “Atleta d’Interesse Regionale” gli Atleti che risultano trovarsi anche in una sola delle seguenti condizioni:

- a) Presente ad almeno 5 (cinque) allenamenti di qualificazione regionale;
- b) Convocato in collegiali di preparazione a manifestazioni nazionali;
- c) Convocato al Trofeo delle Regioni della stagione corrente.

Art. 2 – Composizione delle Rappresentative Regionali - Ruoli 2.1

Ogni Rappresentativa Regionale M/F è normalmente costituita:

- a) dal 1° Allenatore;
- b) dal 2° Allenatore
- c) dal Referente tecnico
- d) dal Referente regionale;
- e) dagli Atleti;
- f) dagli eventuali Assistenti Allenatori;
- g) dall’eventuale Dirigente Accompagnatore
- h) dal/dai fisioterapisti.

2.2 La suddetta composizione può essere modificata a fronte di eventuali necessità legate alla specificità della manifestazione. Il Referente regionale è il rappresentante della Federazione ed ha la direzione organizzativa della rappresentativa e la responsabilità della sua condotta disciplinare dal momento della sua formazione al momento del suo scioglimento.

2.3 Tutti i componenti sono tenuti ad eseguire le disposizioni date dal Referente regionale per la migliore organizzazione.

2.4 Il 1° Allenatore ha la piena conduzione tecnica degli Atleti.

2.5 Gli Atleti presenti in convocazione dovranno attenersi alle disposizioni generali comportamentali del Referente regionale e alle decisioni e direttive tecniche impartite dal 1° Allenatore o dall’eventuale sostituto.

2.6 Tra gli Atleti di ogni Rappresentativa il 1° Allenatore designa un capitano: esso verrà scelto, preferibilmente, tra gli Atleti che abbiano spiccati requisiti di leadership.

2.7 Il capitano ha le funzioni di rappresentare la squadra e di assistere moralmente gli altri Atleti. Egli deve essere di esempio per i propri compagni; nelle sfilate e negli schieramenti il capitano prende il posto in testa alla squadra.

2.8 I componenti della Squadra (Atleti e Staff) sono tenuti al rispetto della Travel Policy della F.I.P.A.V.

Art. 3 – Ruoli

Primo Allenatore:

Il primo allenatore è nominato dal Consiglio Regionale e svolge le sue funzioni con piena responsabilità tecnica.

In particolare egli:

- predispone il programma di qualificazione regionale della rappresentativa di sua competenza, gestendo le occasioni di confronto con gli Staf Nazionali durante i Regional Day ed eventuali altre manifestazioni che dovessero essere proposte; condivide le sedi di allenamento, compatibilmente con le esigenze del Comitato; individua l'elenco degli atleti relativi alla sua rappresentativa da convocare; designa il capitano della squadra; cura il mantenimento della forma psico-fisica e tecnica degli atleti e la conduzione della rappresentativa negli impegni agonistici; segnala al Referente regionale comportamenti non consoni degli atleti.

Secondo allenatore:

Il secondo allenatore è nominato dal Consiglio Regionale.

Egli coadiuva il primo allenatore nei compiti di mantenimento della forma degli atleti e di conduzione della rappresentativa.

Provvede, in caso di necessità, alle esigenze connesse al buon andamento dell'attività tecnica di preparazione ed agonistica.

Fisioterapista:

Il Fisioterapista è nominato dal Consiglio Regionale:

- svolge le funzioni specifiche alla sua qualifica e professionalità in sintonia con le esigenze dell'allenatore;

Referenti Selezioni Regionali:

I Referenti Selezioni Regionali sono indicati dal Consiglio Regionale. Essi, in particolare: rappresentano ufficialmente la F.I.P.A.V.; hanno la responsabilità gestionale, organizzativa della Rappresentativa di propria competenza; provvedono in ordine a tutti i problemi logistico-organizzativi relativi all'impostazione e allo svolgimento degli impegni di allenamento ed agonistici della Rappresentativa;

- mantengono direttamente i contatti tra gli allenatori, gli atleti, e il Consiglio Regionale; tengono altresì i contatti con i sodalizi di appartenenza degli atleti, sodalizi che vengono considerati gli unici interlocutori di riferimento per tutte le comunicazioni con gli atleti; durante le manifestazioni agonistiche mantengono i contatti con l'organizzazione; sovrintendono alla disciplina nei confronti di tutti i componenti della struttura della Rappresentativa regionale e previa consultazione con il Presidente Regionale:

- se le infrazioni disciplinari commesse dai componenti della struttura appaiono non meritevoli di sanzioni da espiarsi oltre l'ambito temporale della manifestazione, assumono senza formalità gli opportuni provvedimenti quali il richiamo anche scritto, la censura, l'allontanamento dalla manifestazione, informandone immediatamente, ove si tratti di atleta, per conoscenza, il sodalizio di appartenenza.
- se le infrazioni commesse appaiono meritevoli di sanzioni destinate a produrre i loro effetti anche dopo il termine della manifestazione, ne riferiscono immediatamente al Consiglio Regionale che contatterà la Procura Federale per l'apertura del procedimento disciplinare.

Art. 4 – Divisa, Materiale tecnico sportivo

L'obbligo per gli atleti e per lo staff di utilizzare il materiale Tecnico (e non) fornito dal Comitato Regionale FIPAV Toscana in occasione di manifestazioni ufficiali, parte dal momento dell'arrivo in convocazione del componente della Rappresentativa, fino al termine della convocazione stessa. Si ricorda agli atleti ed a tutto lo staff che, anche nei momenti di riposo - che rientrano comunque nel periodo della convocazione - o che abbiano pubblica diffusione dovranno essere evitate condotte e atteggiamenti che possano risultare lesivi dell'immagine e del decoro della Federazione e che possano realizzare violazioni dirette o indirette degli obblighi contenuti all'interno del presente regolamento. In particolar modo, durante tutto il periodo della convocazione, atleti e componenti dello staff, non possono in alcun modo promuovere/pubblicizzare direttamente ed indirettamente uno sponsor personale.

Art. 5 – Doveri degli Atleti di interesse Regionale e dello Staff

5.1 Gli Atleti di interesse regionale sono tenuti:

- al massimo impegno agonistico;
- al rispetto delle norme emanate dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e, in particolare, al Codice di Comportamento etico-sportivo;
- al rispetto delle norme emanate dalla Federazione Italiana Pallavolo ed in particolare alle previsioni contenute nello Statuto e nel Regolamento Organico;
- ad osservare una condotta tecnica e morale rigorosa, nel massimo rispetto verso gli Organi e Dirigenti federali.

5.2 Tutti i componenti della Rappresentativa Regionale sono tenuti a partecipare ad ogni convocazione e prendere parte a qualsiasi manifestazione indetta con il preciso scopo, per i ruoli preposti, di formare o preparare la Rappresentativa.

5.3 Per assenze causate da infortunio e malattia è necessario che l'atleta invii tempestiva comunicazione al Referente Consigliere Regionale.

5.4 Gli atleti di interesse regionale sono tenuti al pieno rispetto dei programmi addestrativi ed agonistici approvati dal Settore Tecnico Regionale.

5.5 Gli atleti di interesse Regionale possono partecipare a tutte le manifestazioni che vedono impegnati i sodalizi di appartenenza, sempre che non siano convocati, nello stesso momento, a manifestazioni agonistiche ufficiali della Rappresentativa Regionale.

5.6 Le seguenti infrazioni disciplinari, da parte di atleti o dello Staff delle Rappresentative Regionali, saranno valutate dal Consiglio Regionale ed eventualmente segnalate alla Procura Federale:

- a) la mancata presentazione dell'atleta nel luogo e all'ora della convocazione nonché la mancata partecipazione, non adeguatamente giustificata, ai programmi di preparazione, individuali o collettivi, della Rappresentativa Regionale ed agli impegni agonistici;
- b) il rifiuto di eseguire le direttive impartite dallo Staff Tecnico;
- d) l'aver commesso atti o rilasciato dichiarazioni, specie se in pubblico, che travalichino il diritto di critica e la correttezza e possano incidere sull'armonia della Rappresentativa Regionale;
- e) aver fatto un uso improprio dei mezzi di comunicazione e in particolare dei c.d. "social media" comunicando con più persone fatti, opinioni e informazioni relative alle convocazioni ed alle attività Regionali FIPAV in generale;
- f) aver promosso attività legate a singole società, con il rischio di diffondere un messaggio non consono al ruolo ricoperto.

Art. 6 – Inviti e Convocazioni

6.1 Gli Atleti sono invitati/convocati, su proposta del 1° Allenatore, con atto inviato a mezzo mail alle società di appartenenza dalla Segreteria del Comitato Regionale.

6.2 I termini contenuti nella convocazione hanno natura ordinatoria e pertanto devono essere attentamente osservati.

6.3 Eventuali modifiche ai termini indicati nella convocazione/ invito (modifiche giorni, orari, ecc.) possono intervenire previa ulteriore comunicazione formale da inviarsi alla Società, o in caso di urgenza, anche per le vie brevi.

Art. 7 - Limiti alla effettuazione delle scommesse sportive

In attuazione delle normative emanate dal C.O.N.I. e recepite nel Regolamento di Giustizia Federale, sussiste il divieto per i tesserati della F.I.P.A.V. di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito della Federazione.

Art. 8 - Normativa Antidoping

8.1 Gli Atleti convocati a manifestazioni di interesse nazionale sono obbligati a sottostare a tutti i controlli all'uopo previsti dalle competenti autorità statali e sportive nonché a dare preventiva comunicazione sull'uso di medicinali al Referente indicato dal C.R..

8.2 Le *Norme Sportive Antidoping* sono pubblicate sul sito del CONI www.coni.it/antidoping che gli atleti sono invitati a consultare periodicamente. Le Norme Sportive Antidoping trovano immediata applicazione a seguito della loro pubblicazione sul sito internet del CONI www.coni.it/antidoping senza necessità di atto di recepimento da parte della Federazione.

Art. 9 - Codice di comportamento sportivo del CONI

9.1 Tutti i componenti (Atleti e Staff) delle Rappresentative Regionali sono tenuti all'osservanza del *Codice di Comportamento Sportivo* del C.O.N.I. il quale specifica i doveri fondamentali di lealtà, correttezza e probità previsti e sanzionati dagli Statuti e dai Regolamenti del C.O.N.I., delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Associate, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Associazioni Benemerite.

9.2 Il Garante del Codice di comportamento sportivo, istituito presso il C.O.N.I., segnala ai competenti organi degli Enti di appartenenza i casi di sospetta violazione del Codice, ai fini dell'eventuale giudizio disciplinare, e vigila sull'attività conseguente.

9.3 Il Codice di Comportamento Sportivo è consultabile sul sito internet del CONI www.coni.it.

Art. 10 – Provvedimenti sanzionatori

Le inosservanze da parte degli Atleti e dello Staff delle previsioni contenute nel presente Regolamento costituiscono infrazione disciplinare e, in quanto tali, saranno segnalate agli organi di Giustizia federale

Art. 11: Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le normative emanate dalla F.I.P.A.V. e -in particolare- lo Statuto, il Regolamento Organico e il Regolamento di Giustizia Sportiva, nonché i Regolamenti emanati dal C.O.N.I. e dagli Organismi Internazionali ai quali la F.I.P.A.V. aderisce.

Art. 12: Decorrenza

12.1 Il presente Regolamento entra in vigore il giorno dopo l'approvazione da parte del Consiglio Regionale.

12.2 Il presente Regolamento ed i suoi allegati verranno inviati agli atleti congiuntamente alla comunicazione di invito/convocazione, unitamente ad una dichiarazione di presa visione che dovrà essere consegnata al primo allenamento, sottoscritta da atleta ed esercenti la responsabilità genitoriale.

Art. 13 – Trattamento dei dati personali

I componenti dello Staff sono incaricati, ai sensi del d.lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016 (cd GDPR) al trattamento dei dati personali - comuni e sensibili - dei soggetti con cui vengono a contatto nell'ambito delle finalità istituzionali della Federazione Italiana Pallavolo e nel rispetto della tutela della privacy. La comunicazione e/o la diffusione dei dati personali suddetti dovrà di volta in volta essere autorizzata dal titolare del trattamento. La conservazione dei dati avverrà su supporti cartacei e informatici, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui alla normativa citata, seguendo le seguenti modalità:

- Il trattamento deve essere effettuato in modo lecito e secondo correttezza
- La raccolta e la registrazione dei dati deve essere esclusivamente strumentale ai fini istituzionali della F.I.P.A.V.
- Il trattamento deve avvenire nel rispetto delle misure predisposte
- In ogni operazione di trattamento dovrà essere garantita la massima riservatezza

CODICE DI CONDOTTA DELLE RAPPRESENTATIVE REGIONALI FIPAV TOSCANA

Art. 1 – Premesse

1.1 Il presente codice di condotta individua i principi che costituiscono l'etica associativa e prevede una serie di norme sostanziali e comportamentali che dovranno essere rispettate da tutti coloro che operano nell'ambito delle competenze ed in relazione alla posizione ricoperta all'interno delle Rappresentative regionali.

1.2 Specifica i doveri di lealtà, imparzialità, diligenza e contribuisce a garantire che le attività di tutti i soggetti siano poste in essere nel rispetto dei valori di riservatezza e trasparenza.

1.3 Il presente codice non sostituisce, ma si aggiunge ed integra il Regolamento delle Rappresentative Regionali FIPAV Toscana e il Codice di Comportamento Sportivo e il Codice Etico emanato dal CONI ed ogni altra norma emanata dal CONI o Federale prevista in materia.

1.4 Nelle decisioni che influiscono sulle relazioni con tutte le componenti delle rappresentative la Fipav evita ogni discriminazione in base all'età, al sesso, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose dei suoi interlocutori.

1.5 La FIPAV è contraria ad ogni forma di discriminazione sociale, di razzismo, di xenofobia e di violenza.

Art. 2 – Ambito di applicazione

Il presente Codice si applica a tutti i componenti delle Rappresentative regionali e dei rispettivi staff.

Art.3 – Regole di comportamento

3.1 Tutti devono essere a conoscenza delle norme etiche e regolamentari che disciplinano il proprio ruolo e le proprie funzioni (vd. Articolo 3 Regolamento Rappresentative)

3.2 Tutte le attività devono essere svolte con adeguato impegno professionale, rigore morale e correttezza gestionale, anche al fine di tutelare l'immagine della Federazione Italiana Pallavolo.

3.3 Tutti, nell'ambito e svolgimento delle loro attività devono tenere una condotta ispirata ai principi di lealtà, correttezza, imparzialità, integrità ed onestà, evitando atti e comportamenti caratterizzati da animosità o conflittualità, mantenendo rapporti improntati a fiducia e collaborazione ed ispirati a correttezza, trasparenza e reciproco rispetto.

3.4 Nessuno deve abusare del ruolo rivestito, né porre in essere atti contrari ai doveri del proprio ruolo, né omettere o posticipare un atto o un comportamento per interessi personali o di terzi.

3.5 Nessuno può ricevere o richiedere benefici di qualsiasi natura, diretti od indiretti, per compiere, omettere o ritardare un atto del proprio ruolo e/o promuovere attività legate a singole società.

3.6 Le informazioni o documenti, anche non riservati, di cui si è in possesso per funzione, rapporto professionale o per ragioni legate alle proprie competenze nell'ambito federale, non possono essere utilizzati, salvo autorizzazione in tal senso da parte del Consiglio Regionale.

3.7 E' fatto divieto a ogni componente della Rappresentativa regionale consentire l'alloggio nella stessa struttura della squadra di:

Procuratori;

Sponsor Personali;

Qualsiasi altra persona legata da rapporti lavorativi;

Familiari degli atleti;

Dirigenti di società;

3.8 E' sempre richiesto un comportamento rispettoso verso ogni forma di religione evitando espressioni ed atteggiamenti che possano offendere il credo altrui.

3.9 E' sempre richiesto un abbigliamento consono all'immagine della Federazione Italiana Pallavolo e delle sue rappresentative soprattutto prima, durante e al termine delle gare (siano esse amichevoli o manifestazioni ufficiali).

3.10 E' sempre richiesta la tempestiva comunicazione di eventuali problematiche all'interno della squadra al fine di apportare i necessari correttivi per il bene del gruppo e dei conseguenti risultati sportivi.

3.11 Le comunicazioni relative ai nominativi dei convocati per le manifestazioni ufficiali vengono inviate alla società di appartenenza a mezzo mail della Segreteria del CR Toscana. Gli allenatori sono tenuti ad anticipare verbalmente agli atleti esclusi tale informazione, attraverso una comunicazione trasparente e motivata.

Art. 4 – Impegno sociale

4.1 La Federazione Italiana Pallavolo è consapevole dell'importanza sociale dello sport e in particolare della pallavolo. La Fipav fa propri i valori che l'attività sportiva rappresenta (parità di opportunità, fair play, aggregazione e socializzazione) anche al fine di incoraggiare e promuovere iniziative di solidarietà, formazione e integrazione sociale volte a esaltare la funzione educativa dello sport.

4.2 In considerazione dei predetti valori ed in particolare della funzione di integrazione sociale che l'attività sportiva rappresenta, la Fipav incoraggia e promuove iniziative volte ad avvicinare i giovani e i non più giovani allo spettacolo sportivo con l'obiettivo di coinvolgerli in un momento ludico godibile e spettacolare.

NORME DI COMPORTAMENTO SULL'USO DI COMUNICAZIONI IN FORMA ELETTRONICA- RAPPRESENTATIVE FIPAV TOSCANA

Gli Atleti e gli Staff delle Rappresentative Regionali devono osservare le seguenti regole di comportamento, con riferimento all'utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronica:

SOCIAL MEDIA (Facebook, X, Instagram, forum, blog, eccetera)

Si all'utilizzo dei social media, ma con cognizione di causa, nel rispetto dei seguenti principi:

- gli atleti ed i membri dello Staff non possono pubblicare sui propri canali social foto effettuate durante gli allenamenti o gare che ritraggano atleti. E' possibile condividere i post pubblicati sui propri canali social da FIPAV TOSCANA, unico titolare delle liberatorie per l'utilizzo delle immagini rilasciate dai soggetti a ciò titolati;
- gli atleti e i membri dello Staff non possono pubblicare informazioni mediche relative a infortuni o condizioni patologiche di atleti;
- gli atleti e i membri dello Staff non possono pubblicare commenti offensivi, denigratori o razzisti; - gli atleti e i membri dello Staff non possono utilizzare i canali social per contestare decisioni arbitrali nel corso delle manifestazioni alle quali stanno partecipando;
- gli atleti e i membri dello Staff sono invitati a non rispondere in modo scortese a commenti (anche se provocatori);
- gli atleti e lo Staff non possono pubblicare post, foto o video che contribuiscano a offrire un'immagine della Rappresentativa e della FIPAV inopportuna e comunque contraria ai principi di etica e lealtà sportiva;
- gli atleti e lo Staff non possono utilizzare i social per esprimere commenti o giudizi lesivi della reputazione, immagine o dignità di compagni di squadra, staff tecnico o della Federazione.

COMUNICAZIONI AGLI ATLETI

Come previsto dal Regolamento delle Rappresentative, le convocazioni vengono inviate a mezzo mail al sodalizio di appartenenza dell'atleta da parte della Segreteria del Comitato Regionale e in caso di impossibilità a partecipare, sarà cura dell'atleta o della società informare tempestivamente il Referente Regionale preposto.

Ciò premesso, le comunicazioni, per le vie brevi, via SMS e whatsapp, sono consentite esclusivamente tra dirigenti/ allenatori e atleti, nel rispetto dei principi di trasparenza, accessibilità e professionalità, di seguito descritti:

- **Trasparenza:** tutte le comunicazioni elettroniche tra allenatori e atleti devono essere trasparenti, ovvero con l'utilizzo di una comunicazione chiara e diretta e priva di significati nascosti e insinuazioni.
- **Accessibilità:** tutte le comunicazioni elettroniche tra allenatori e atleti devono essere conservate e aperte e, quando possibile, un altro allenatore o un dirigente dovrebbe essere inserito in copia nella comunicazione a minori.

- **Professionale:** tutte le comunicazioni elettroniche tra un allenatore e un atleta devono essere condotte professionalmente. Questo include la scelta delle parole, il tono, la grammatica, e gli argomenti usati.

I genitori di un atleta minore possono chiedere per iscritto che il loro figlio/a non sia più contattato/a attraverso qualsiasi forma di comunicazione elettronica; per le comunicazioni ufficiali inviate dal Comitato Regionale FIPAV possono richiedere che vengano inviate ad un indirizzo da loro formalmente segnalato, in accordo con la società di appartenenza.

La violazione e l'inosservanza delle norme comportamentali contenute nel presente allegato rappresenta violazione soggetta alle sanzioni di cui all'art. 10 del Regolamento delle Rappresentative.

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE E DI ACCETTAZIONE DEI DOCUMENTI
Stagione sportiva 2025 - 2026

I sottoscritti

e

in qualità di genitori o titolari della responsabilità genitoriale del minore

DICHIARANO DI AVER PRESO VISIONE DEI SEGUENTI DOCUMENTI:

- REGOLAMENTO RAPPRESENTATIVE REGIONALI FIPAV TOSCANA 2025/2026
- CODICE ETICO
- NORME DI COMPORTAMENTO SULL'USO DELLA COMUNICAZIONE IN FORMA ELETTRONICA

Luogo e data _____

Firma leggibile di entrambi i genitori o titolari della responsabilità genitoriale
